



TRIBUNALE DI IMPERIA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ai professionisti di cui all'elenco ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. già delegati per le operazioni di vendita.

Il giudice dell'esecuzione,

preso atto della riforma introdotta in materia di esecuzioni immobiliari con D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni in Legge n. 132/2015;

considerato che, ai sensi dell'art. 23 co. 9 del citato decreto legge, le nuove disposizioni che riguardano la vendita (contenute negli artt. 13, 14 e 15 del decreto, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 13 per le quali sia diversamente disposto dall'art. 23) operano anche per le procedure esecutive già in essere al momento dell'approvazione del citato decreto legge e per le quali il G.E. o il professionista delegato fisseranno nuove vendite, fermo restando che, quando a tale data già sia stata disposta la vendita, questa avrà comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore;

ritenuto pertanto che, in caso di ordinanza di vendita disposta ex artt. 569 e 591 bis c.p.c. in data successiva al 27.6.2015, che non risulti tuttavia conforme alle nuove disposizioni, il professionista delegato avrà cura di presentare una istanza al g.e. affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del professionista medesimo, voglia revocare e sostituire detta ordinanza con altra, coerente con le nuove disposizioni legislative;

che, viceversa, per tutte le procedure per le quali in epoca antecedente al 27.6.2015 sia già stata emessa ordinanza di autorizzazione alla vendita con contestuale delega delle operazioni al professionista, questi continuerà a svolgere il proprio incarico secondo le prescrizioni contenute in detta ordinanza;

che solo nella ipotesi in cui il professionista delegato, pur essendo stato nominato con ordinanza antecedente al 27.6.2015, non abbia ad oggi ancora provveduto alla fissazione del primo esperimento d'asta, dovrà rimettere gli atti al g.e. chiedendo volersi fissare udienza di comparizione

delle parti per la modifica ovvero la revoca con contestuale sostituzione dell'ordinanza già emessa con altra conforme alla nuova normativa;

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria a tutti i professionisti già delegati.

Imperia, 25.1.2016.

Il G.E.

(Maria Teresa De Sanctis)